

Italinforma

n. **7** / anno VII / luglio 2018

IL PATRONATO DEI CITTADINI
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

PREVENZIONE E FORMAZIONE SCELTE STRATEGICHE

Intervista al Direttore generale Itai Maria Candida Imburgia

Direttore, ne abbiamo già parlato nell'ultimo numero di Italinforma, ma l'evento è stato così importante e così incisivo che può essere utile una riflessione aggiuntiva. Mi riferisco alla Conferenza formativa dello scorso mese di giugno. È stata anche l'occasione per aprire un dibattito sul nuovo ruolo del Patronato. A tal proposito, cosa è emerso da quell'incontro?

Alla Conferenza formativa si è parlato di tematiche che potremmo definire "tradizionali" per un Patronato, quali sono la previdenza e l'assistenza. È stato dato, però, un grande risalto anche alla prevenzione oltretutto, ovviamente, alla formazione. Da molti anni a questa parte è un crescendo, è un'impostazione divenuta strutturale. La logica della prevenzione e quella della formazione hanno sempre connotato l'azione dell'Itai: oggi sono diventate strategiche. Questa è la novità. L'Itai non è più solo protagonista per le azioni di risarcimento, ma offre tutela e assistenza per formare e prevenire.



È un approccio che si è andato consolidando nel corso degli anni, ma che ora si sostanzia di scelte e azioni concrete. Puoi farci qualche esempio?

Ne abbiamo già parlato proprio su queste pagine, ma ripropongo volentieri quelle esperienze: la ricerca sullo stress correlato nel lavoro degli agenti penitenziari e quella dedicata alla verifica delle malattie professionali per i lavoratori della pesca.

A proposito di quest'ultima ricerca, si è trattato di un successo mondiale: i risultati sono stati presentati in numerosi congressi non solo in Italia, ma anche in Irlanda, in Canada e negli Stati Uniti.

Sì, siamo particolarmente orgogliosi di questi risultati perché non solo testimoniano l'enorme valore scientifico della ricerca, ma confermano la validità dell'impostazione del nostro lavoro. Gli esiti dello studio effettuato dovrebbero aiutare a ridurre i rischi di patologie per i lavoratori della pesca o, quantomeno, a far sì che se ne tenga conto nella fase del riconoscimento delle patologie professionali. Il merito di questo successo è di tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della ricerca, a partire dal professor Elio Munafó del Comitato tecnico scientifico dell'Itai e dai medici ed esperti dell'Inail che ci hanno aiutato a realizzare il monitoraggio direttamente sul campo, nonché degli addetti ai lavori della categoria interessata.

È stato possibile, infatti, utilizzare apparecchiature dedicate e molto sofisticate direttamente a bordo dei pescherecci e non nei laboratori. Un sistema nuovo e originale che ha consentito di misurare realmente lo sforzo muscolare a cui sono sottoposti i pescatori nello svolgimento della loro attività.

Tutto ciò, ovviamente, si aggiunge all'impegno "storico" dell'Itai e lo rafforza.

Assolutamente sì. Noi siamo e resteremo un Istituto di Assistenza e Tutela. Il nostro ruolo imprescindibile è quello di lavorare per il riconoscimento dei diritti sociali e, a questo scopo, di fare da tramite tra il cittadino e le Istituzioni. L'approccio fondato sulla formazione e la prevenzione è una leva, uno strumento, che consolida e qualifica quel ruolo. ▶

PREVIDENZA

Sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere

Cassetto previdenziale per il lavoro domestico

ASSISTENZA

Per il gratuito patrocinio l'indennità di accompagnamento non costituisce reddito

LAVORO

Licenziamento lavoratrice madre

Infortunio e attività dell'artigiano

◀ **Questi progetti coinvolgono, ovviamente, anche tutti i responsabili e gli operatori delle sedi estere dell'Ital che sono sempre più numerose e attive. Come sono i rapporti con queste realtà?**

Sono decisamente ottimi, così come lo sono anche quelli che abbiamo con tutte le nostre sedi sul territorio nazionale. Siamo orgogliosi dell'impegno e dei risultati che l'Ital, nel suo insieme, a tutti i livelli, fa registrare quotidianamente. Volevo anche ricordare che siamo il primo Patronato italiano nel mondo e che, sempre più spesso, responsabili e operatori vengono in Italia per un confronto diretto con chi opera nella sede centrale. Proprio di recente, ad esempio, è stato aperto un nuovo ufficio Ital in Tunisia. La responsabile Olfa Achour, ha voluto partecipare a uno dei tanti corsi di approfondimento e formazione organizzati dall'Ital nazionale a Roma. Questo è un modo diretto per far crescere le nostre competenze e le nostre professionalità e per poter garantire uniformità ed efficienza nell'assistenza e tutela di tutti i lavoratori e i pensionati che si rivolgono ai nostri uffici, ovunque essi siano ubicati.

Insomma, si può dire che la "rete" funziona: c'è una grande sinergia, a tutti i livelli, che pervade l'Organizzazione intera, dalla Uil a tutti i suoi servizi, a cominciare proprio dall'Ital.

Ti dirò di più: c'è un grande senso di appartenenza alla nostra Organizzazione e al nostro Istituto che ci accomuna tutti. E ti porto un altro esempio. Sempre di recente si è svolta, a Roma, una giornata formativa con gli operatori dell'Ital della Svizzera. Il responsabile, Mariano Franzin, e i suoi 13 operatori avevano espressamente richiesto di far visita alle strutture della Uil e dell'Ital nazionali. È stata una giornata importante e, per certi versi, emozionante, anche perché il Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, ci ha voluto onorare della sua presenza, con un suo saluto ai partecipanti. È stata una bella e piacevole sorpresa, l'ennesima conferma della particolare attenzione con cui Barbagallo segue i servizi. Per chi, come noi, svolge un'attività di promozione sociale, tutto ciò ha un valore: è la chiara dimostrazione, infatti, che non siamo soli ad affrontare quotidianamente il nostro lavoro, ma siamo affiancati e sostenuti dal nostro Sindacato di riferimento e dal suo Segretario generale.

PREVIDENZA

Sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino a 350 euro al mese per le cooperative sociali che, dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, assumano a tempo indeterminato, donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti violenza o dalle case rifugio. Nessuno sgravio per i premi e contributi INAIL.

È quanto previsto dal Ministero del lavoro e dal Ministero dell'interno con il decreto 11 maggio 2018 (G.U. n.147 del 27-6-2018).

L'esonero è concesso nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali.

Cassetto previdenziale per il lavoro domestico

L'INPS, con il messaggio n. 2749 del 6/7/2018, informa che è stato reso disponibile per il datore di lavoro il Cassetto pre-videnziale per il lavoro domestico, al quale possono accedere anche gli intermediari abilitati.

Questo servizio è presente sul sito istituzionale dell'INPS attraverso il seguente percorso: "Aziende, enti e datori di lavoro" > "Datori di lavoro domestico" > "Prestazioni e Servizi". Consentirà di svolgere alcune attività: inviare un quesito in relazione a uno specifico rapporto di lavoro, inesattezze riscontrate nei MAV e altro ancora.

ASSISTENZA

Per il gratuito patrocinio l'indennità di accompagnamento non costituisce reddito

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26302 del 2018, ha affermato che, in materia di gratuito patrocinio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini della determinazione del reddito del richiedente per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento, a favore degli invalidi totali (cfr. Cass., n. 24842/2015).

Si è invero precisato – si legge nella sentenza – che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

LAVORO

Licenziamento lavoratrice madre

La Cassazione, con la sentenza n. 14515 del 6 giugno 2018, torna ad occuparsi del licenziamento della lavoratrice madre, ribadendo quanto già confermato in precedenti sentenze che la "deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 54, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 151 del 2001, dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale".

La Corte rileva come la norma richiamata deve considerarsi di stretta interpretazione e di conseguenza consentire il licenziamento della lavoratrice madre soltanto nei casi di cessazione totale dell'attività (e non anche, come nel caso di specie, di chiusura del reparto al quale la stessa era addetta, ancorché dotato di autonomia funzionale).

In sostanza, la lavoratrice può essere licenziata nel così detto periodo protetto solo se l'azienda cessa del tutto la propria attività, mentre il licenziamento è illegittimo se si tratta della chiusura di un singolo reparto in cui opera la dipendente.

Infortunio e attività dell'artigiano

La Cassazione, con ordinanza n.12549/2018, ricorda che il T.U. n. 1124/1965 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni. Rientrano nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore.

Inoltre - si legge nella sentenza - in continuità con l'orientamento espresso e anche con riguardo all'attività dell'artigiano, si è affermato che le attività manuali non debbano necessariamente corrispondere, ai fini della tutela assicurativa, a quelle tipiche della prestazione artigianale, perché la tutela si estende a tutti quei lavori che, ancorché non tipici, siano in ogni caso indispensabili (in quanto preparatori, accessori o connessi) alla prestazione lavorativa dell'artigiano (Cass. n. 2016/2012).

Nel caso specifico la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso degli eredi di un artigiano per il riconoscimento dall'INAIL dell'indennità per inabilità temporanea assoluta dovuta al defunto dalla data dell'infortunio a quella del decesso, e della rendita ai superstiti in favore della moglie dell'assicurato.

La Corte territoriale infatti aveva negato tali richieste, evidenziando che l'attività di sezionamento di un tronco di un albero di 60-70 centimetri svolta dal de cuius al fine di ricavare delle travi per la copertura del proprio garage/deposito in corso di realizzazione, non fosse qualificabile come attività normalmente, immediatamente e necessariamente connessa con lo svolgimento delle mansioni tipiche dell'artigiano costruttore edile.

Pertanto non vi era alcun diretto collegamento tra l'attività lavorativa svolta e le circostanze in cui si era determinato l'infortunio, e era dunque da rigettarsi la domanda avanzata dagli eredi.

La Cassazione, nel confermare tale decisione, ha rigettato il ricorso dei superstiti, precisando che, in coerenza con le norme del Testo Unico, deve escludersi che la fattispecie esaminata possa essere ricompresa nei confini dell'oggetto della tutela, in quanto differente è l'ipotesi di infortunio occorso durante l'attività di acquisto del materiale utile all'impresa artigianale, da quello invece realizzatosi in attività non direttamente e necessariamente connesse all'attività professionale svolta di artigiano edile.